

Dott.ssa Capelli Angela

Dott. Scardigno Mauro

Ai gentili clienti

Oggetto: **NUOVO OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI.**

Con la conversione in Legge del D.L. n. 146/2021, è stato introdotto l'obbligo, a partire dal 21 dicembre 2021, di comunicare preventivamente l'avvio dei rapporti di lavoro autonomo occasionale al fine di monitorare e contrastare forme elusive dell'utilizzo di tali prestazioni.

Sono tali tutte le prestazioni autonome effettuate occasionalmente senza partita IVA.

L'obbligo di comunicazione preventiva non si applica ai liberi professionisti.

Modalità di comunicazione preventiva

L'obbligo della comunicazione ricade sul committente. Egli deve preventivamente (quindi prima dell'inizio della prestazione, verosimilmente il giorno precedente) comunicare all'Ispettorato Territoriale del Lavoro territorialmente competente in base al luogo dove viene svolta l'attività, l'avvio del rapporto con il prestatore occasionale.

La comunicazione dovrà essere inviata con mail all'indirizzo di posta elettronica appositamente predisposto da ciascuna sede dell'ispettorato territoriale del lavoro.

Per la sede di Modena l'indirizzo è ITL.Modena.occasionalisti@ispettorato.gov.it, per Reggio Emilia è ITL.Parma-ReggioEmilia.occasionalisti@ispettorato.gov.it

Contenuto della comunicazione

La comunicazione preventiva dovrà essere direttamente inserita **nel corpo dell'e-mail** e dovrà avere i seguenti **contenuti minimi**, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:

- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell'attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese);

Regime sanzionatorio

In caso di omessa o tardivo inoltro della comunicazione, il committente è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa che va da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. La stessa sanzione si potrà applicare anche qualora il rapporto si protragga oltre il periodo comunicato.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti